

SCHEMA OPERATIVO SOA IMPIANTI BIOGAS

Obiettivi del Regolamento	Garantire la sicurezza sanitaria di tutti i sottoprodotti di origine animale evitando la proliferazione di patologie potenzialmente pericolose per l'uomo o le specie domestiche
A che materiali si applica	A tutti i SOA (es. residui di macellazione , derivati del latte, stallatico , ecc)
SOA	<p>Categoria I – Rischio elevato: Materiali infettivi o a rischio sanitario</p> <p>Categoria II – Rischio intermedio: non idonei al consumo animale</p> <p>Categoria III – Rischio basso: non idonei al consumo umano</p>
STALLATICO	<p>“gli escrementi e/o l'urina di animali di allevamento diversi dai pesci d'allevamento, con o senza lettiera”.</p> <p>I REFLUI ZOOTECNICI (letame, liquame, pollina) sono SOA di categoria 2 (art. 9 lett. a) del Regolamento</p>
COSA BISOGNA FARE?	<p>A) RICONOSCIMENTO dell'impianto ai sensi dell'art. 24 lett. g) del Regolamento</p> <p>B) Rispetto prescrizioni sanitarie</p> <p>C) Piano di autocontrollo</p> <p>D) Adempimenti (DDT, Registri, analisi, ecc)</p>
A) RICONOSCIMENTO	
MODALITA' (art. 24 Reg. 1069/2009)	<ul style="list-style-type: none"> • Istanza ASL competente e Regione • Ottenimento RICONOSCIMENTO stabilimento • Specifica per categoria SOA
CHI DEVE RICONOSCERSI?	<p>Impianto singolo che usa esclusivamente reflui di sua produzione (stesso CUA) NO</p> <p>Impianto singolo che usa reflui propri e/o di terzi che lo cedono con 10R in base ad accordo SI</p> <p>Impianto cooperativo che ritira reflui esclusivamente dei soci della coop con com 10R NO</p> <p>impianto cooperativo che ritira reflui anche di terzi in base ad accordo e com 10R SI</p> <p>impianto consorziato con allevatori terzi che cedono all'impianto con com 10R (consorzio gestione reflui) NO</p>
B) RISPETTO DELLE PRESCRIZIONI	
PRESCRIZIONI (art. 27 Reg. 1069/2009)	<ul style="list-style-type: none"> • Attrezzature ed impianti • Igiene, pulizia, disinfezione • Tecniche di trattamento (parametri standard) • Evitare contaminazioni crociate



REGOLAMENTO 1069/2009/CE

Sottoprodotti Origine Animale

Rev. 1.05 del 20/2/2014

C) PIANO DI AUTOCONTROLLO	
AUTOCONTROLLO (art. 28, 29 Reg. 1069/2009)	<ul style="list-style-type: none">• Identificazione dei pericoli• Punti di controllo e limiti critici• Procedure di sorveglianza• Sorveglianza e verifiche• Registri e documentazione commisurati all'impianto
D) ADEMPIMENTI	
TRASPORTO (Art. 21 Reg. 1069/2009) (All.8 capo 1 Reg. 142/2011)	<ul style="list-style-type: none">• Mezzi puliti e asciutti prima dell'uso• Mezzi lavati e disinfettati dopo l'uso
IDENTIFICAZIONE (Art. 21 Reg. 1069/2009) (All. 8 capo 2 Reg. 142/2011)	<ul style="list-style-type: none">• Dicitura "STALLATICO"• l'autorità competente può accettare l'identificazione di stallatico che è trasportato tra aziende nello stesso Stato con altri mezzi;
DOCUMENTO COMMERCIALE (Art. 21 Reg. 1069/2009) (All. 8 capo 3 Reg. 142/2011)	<ul style="list-style-type: none">• <u>DOCUMENTO COMMERCIALE</u> da modello (1)• <u>CERTIFICATO SANITARIO</u>• l'autorità competente può autorizzare il trasporto di stallatico tra aziende dello stesso Stato, senza documento commerciale o certificato sanitario (Art. 21 Reg. 1069/2009).• Permane obbligo di tracciabilità
RINTRACCIABILITÀ (Art. 22 Reg. 1069/2009)	<ul style="list-style-type: none">• <u>REGISTRO DELLE PARTITE</u> (1)• non necessario se attività esentate da documenti commerciali o certificati sanitari (art. 21, par. 2, comma 2) es. impianti non soggetti a riconoscimento• Permane obbligo di tracciabilità
RIFERIMENTI NORMATIVI	
Unione Europea	<ul style="list-style-type: none">• Reg. 1069/2009/CE• Reg. 142/2011/UE
Italia	<ul style="list-style-type: none">• Linee Guida Nazionali del 7/2/2013
Regione Piemonte	<ul style="list-style-type: none">• D.G.R. 29 luglio 2013, n. 18-6184
Regione Lombardia	<ul style="list-style-type: none">• D.d.g. 5 luglio 2013 - n. 6344

NOTE

1. La Regione Piemonte ritiene, ad ora, necessaria la redazione del Documento Commerciale e del Registro delle Partite per gli impianti biogas soggetti a riconoscimento